

## **Parte la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva Tempi e limiti per l'invio all' Agenzia delle Entrate.**

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, viene data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Questo limite circoscrive l'adempimento della platea dei titolari di partita Iva, con esclusione di fatto dei soggetti di minori dimensioni, ma gli importi delle operazioni IVA devono essere tuttavia controllati, perché anche un soggetto di minori dimensioni potrebbe fare operazioni che rientrano nell'obbligo (es. acquisto di beni strumentali o la loro cessione). Nel primo periodo d'applicazione, sono escluse anche le operazioni Iva non soggette all'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio (scontrini e ricevute fiscali). Sempre in quest'ottica, non rientrano nell'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria, come stabilito dallo Statuto del contribuente. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l'invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

### **Cosa va comunicato**

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei 3mila euro, al netto dell'imposta applicata. Questa soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, vale a dire la maggior parte di quelle per le quali in cui il cessionario o il committente risulti essere il consumatore finale (corrispettivi e ricevute fiscali).

Chi rilascia scontrini e/o ricevute fiscali, di importo non inferiore a 3.600,00 euro, dovrà chiedere anche al cliente privato i seguenti dati: **nome/cognome – domicilio fiscale – codice fiscale.**

### **Contratti di appalto e fornitura**

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai 3mila euro. Per i contratti tra loro collegati va, invece, considerato, ai fini del calcolo del limite, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

### **Comunicazioni solo telematiche**

Il nuovo adempimento rientra negli obblighi di invio telematico.

#### **Fonti:**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010**

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73>

**Comunicato Stampa Agenzia Entrate del 22/12/2010**

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73/261\\_Com+st++Comunicazioni+Iva+22+12+10+\\_2\\_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73/261_Com+st++Comunicazioni+Iva+22+12+10+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1287de804523fd4fa67bae5fb0a15d73)